



23456-71

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere -

Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

PROFESSIONI

Ud. 20/04/2021 -
CC

R.G.N. 6006/2016

Rep. C1
Crai 23456**ORDINANZA**

sul ricorso 6006-2016 proposto da:

LAG, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA E. TAZZOLI n. 2, presso lo studio dell'avvocato KATJA DE
CARLO, rappresentato e difeso in proprio

- ricorrente -**contro**

ML, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FILIPPO CIVININI n. 105, presso lo studio dell'avvocato
ENRICO FIORETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI
DE GREGORIO

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il
28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

2
1266/21

f

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 25.5.2015 ML evocava in giudizio LAG innanzi il Tribunale di Bologna, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 1.851,50 oltre accessori, a fronte delle prestazioni di domiciliazione svolte dalla ricorrente in favore e su incarico del resistente in un procedimento civile svoltosi presso il medesimo ufficio giudiziario e distinto dal numero R.G. 11585/2013.

Nel frattempo il L, con atto di citazione notificato il 3.6.2015, evocava a sua volta in giudizio la M innanzi il Giudice di Pace di Taranto, invocando l'accertamento negativo della debenza della somma complessivamente pretesa a credito dalla convenuta, tanto per l'attività svolta innanzi il Tribunale di Bologna che a fronte di quella svolta in altri due giudizi civili, celebrati innanzi il Giudice di Pace di Anola e distinti, rispettivamente, dai numeri R.G. 1482/2013 e 1483/2013, pari a complessivi € 2.568,05. In subordine, il L chiedeva di limitare l'importo da riconoscere alla predetta alla minor somma di € 900, offerta *bono iudicis*, ritenuta dall'attore congrua, in considerazione degli acconti già versati, pari ad € 650,00.

Lo stesso L si costituiva altresì innanzi il Tribunale di Bologna, resistendo alla domanda della M ed eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito e la litispendenza, in presenza del giudizio di accertamento negativo da lui introdotto innanzi il Giudice di Pace di Taranto.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna accoglieva in parte la domanda, condannando il L a versare alla M l'importo di € 1.107,92 oltre interessi e spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il L , affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso ML .

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 c.p.c., 28 e ss. della legge n. 794 del 1942, 3 e 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, perché il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto ravvisare l'inammissibilità della domanda proposta dalla M ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda di cui anzidetto, in presenza del giudizio di accertamento negativo preventivamente introdotto dal L innanzi il Giudice di Pace di Taranto, in applicazione del principio di prevenzione, come declinato dalla Sezioni Unite di questa Corte.

La censura è infondata.

La tesi prospettata dal ricorrente poggia sull'assunto secondo cui, in presenza di domanda di accertamento negativo proposta nelle more dell'emissione di un decreto ingiuntivo, dopo il deposito del relativo ricorso ma prima della sua notificazione, la litispendenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla notificazione del decreto ingiuntivo, e non alla precedente data del deposito del ricorso. Questa tesi è tuttavia smentita dallo stesso precedente delle Sezioni Unite di questa Corte richiamato dal ricorrente. Le Sezioni Unite, infatti, intervenute a comporre un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che *"Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito*

davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20595 del 01/10/2007, Rv. 599253). E’ quindi al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e non alla successiva data della notificazione del ricorso e del decreto, che si deve avere riguardo per valutare il momento in cui è iniziata la pendenza del giudizio.

Inoltre, in materia di compensi professionali dell’avvocato per prestazioni di assistenza giudiziale civile, questa Corte ha affermato il principio –che merita di essere ribadito– per cui la controversia va introdotta dinanzi al giudice davanti al quale si è svolto il giudizio oggetto della richiesta di pagamento (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316), con la sola eccezione dell’ipotesi in cui si tratti di liquidazione relativa a diversi gradi dello stesso giudizio, nel qual caso la competenza appartiene al giudice del grado superiore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4247 del 19/02/2020, Rv. 657193).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione negli artt. 4, quinto comma, ed 8, secondo comma, del D. M. del 10 marzo 2014, n.55, perché il Tribunale felsineo avrebbe erroneamente riconosciuto alla M , che aveva svolto solo prestazioni di domiciliazione, il compenso relativo alla fase di studio della controversia.

La censura è inammissibile.

Il compenso per la fase di studio compete infatti al domiciliatario qualora quest'ultimo partecipi ad una o più udienze, in quanto in tale ipotesi si presuppone che il professionista debba, per l'appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, tanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire dal giudice. ~~Poiché~~ Nel caso di specie è pacifico che la M abbia partecipato ad almeno una udienza, poiché lo stesso ricorrente lo riconosce espressamente nel ricorso (cfr., in particolare, pag. 9, ove il ricorrente afferma di aver convenuto con la M un compenso globale di € 200 "... per l'intera fase introduttiva compresa la prima udienza di comparizione ... di tutte e tre le cause").

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare il contenuto della lettera di conferimento di incarico inviata dal L alla M, nella quale veniva stabilita la misura del compenso offerto, appunto pari ad € 200 per tutti e tre i giudizi, inclusa la prima udienza di comparizione. Poiché detta lettera non era stata contestata dalla M, il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare la formazione di un accordo tra le parti sul *quantum* del compenso anzidetto.

La censura è inammissibile.

Il fatto che nella lettera di incarico fosse stato indicato un importo onnicomprensivo non è di per sé indicativo, posto che non risulta l'accettazione, da parte della M, di detta determinazione unilaterale del L. Né quest'ultimo si cura di indicare, nella censura in esame, da quale documento o atto, ritualmente acquisito al giudizio di merito, emergerebbe la

↑

prova di tale ipotetico consenso. Sotto questo profilo la doglianza^{difesa} del grado minimo di specificità previsto per il motivo di ricorso in Cassazione, poiché la sua lettura non consente al collegio la possibilità di verificare direttamente la sussistenza del vizio denunciato.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la somma versata dal L. fosse pari ad € 66,67 laddove egli aveva documentato di aver corrisposto alla M. il maggior importo di € 850.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché se il Tribunale avesse correttamente conteggiato gli acconti da lui versati alla M., sarebbe risultata evidente la sproporzione tra quanto richiesto dalla domiciliataria (€ 2.568,05), quanto accertato di sua spettanza dal Tribunale di Bologna (€ 1.107,92). Inoltre, sarebbe emersa la notevole vicinanza tra quest'ultimo importo e quanto offerto dal L. *banco judicis* (€ 900). Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe erroneamente condannato l'odierno ricorrente al pagamento integrale delle spese di lite, in assenza di una sua effettiva soccombenza.

Le due censure, che sono suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Innanzitutto, va evidenziato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la determinazione del compenso spettante alla M. in relazione alla causa distinta dal numero R.G. 11585/2013, svoltasi dinanzi il Tribunale di Bologna. In relazione a detto giudizio, il L. ha dedotto, nelle sue difese (il cui contenuto è riportato sia a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, sia a pag. 9 del ricorso), di aver versato alla M. l'importo di € 200 per tre giudizi, tra cui

era compreso quello oggetto della domanda proposta con il libello introduttivo della presente controversia. Il Tribunale di Bologna ha doverosamente preso atto di tale allegazione difensiva del L ed ha imputato quel versamento –in assenza di diversa prova sulla sua imputazione – in parti uguali per tutti e tre le cause alle quali esso si riferiva, calcolando quindi, in acconto sui compensi relativi al già citato giudizio R.G. 11585/2013, l'importo di € 66,67, pari ad un terzo di € 200).

Il L sostiene di aver versato il maggiore importo di € 650, ma tale circostanza è smentita dal fatto che –come evidenziato a pag. 2 del controricorso, con affermazione non specificamente contestata dal ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale– lo stesso L aveva affermato, nella controversia da lui preventivamente introdotta presso il Giudice di Pace di Taranto, di aver eseguito il versamento di € 650 di cui anzidetto non soltanto a fronte della causa R.G. 11585/2013, oggetto del presente giudizio, ma anche a fronte dell'assistenza prestata dalla M in altri due giudizi, pendenti dinanzi il Giudice di Pace di Imola e distinti dai numeri R.G. 1482/2013 e 1483/2013. Il versamento dell'importo di cui si discute, dunque, da un lato non è stato allegato direttamente nel presente giudizio, ma in altro contesto –e precisamente nella causa pendente innanzi il Giudice di Pace di Taranto– e dall'altro, anche in quella sede, non è stato riferito esclusivamente alla causa R.G. 11585/2013.

Nessun rilievo, poi, ha il confronto proposto dal ricorrente, posto che la M non risulta aver chiesto, per l'assistenza prestata per il solo giudizio R.G. 11585/2013, l'importo di € 2.568,05, bensì la minor somma di € 1.851,50 (come anche il

1

L. (riconosce a pag. 4 del ricorso). Il raffronto, semmai, avrebbe dovuto essere proposto tra detto ultimo importo e quello, di € 1.107,92, riconosciuto alla M. dal Tribunale felsineo. Né, per concludere sul punto, ha rilevanza il fatto che il L. abbia offerto *banco iudicis* la somma di € 900, da un lato in quanto trattavasi di offerta formulata solo in via subordinata –lo afferma sempre lo stesso L., ancora a pag. 4 del ricorso– e dall'altro in quanto in ogni caso detto importo è risultato inferiore a quello effettivamente riconosciuto dovuto alla M. dalla pronuncia qui impugnata. Dal che consegue la soccombenza del L., nell'ambito del giudizio di merito, e la correttezza della sua condanna alle spese, governate dal Tribunale secondo il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91, primo comma, c.p.c.

Inoltre, il quinto motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile per carenza di specificità, poiché il ricorrente non chiarisce in quale misura la liquidazione delle spese operata dal Tribunale, abbia comportato un'ipotetica lesione della norma sulle tariffe forensi né l'applicazione di uno scaglione scorretto, o di importi non coerenti con quelli di cui alla tariffa in vigore all'atto della liquidazione, tale da causare, in capo al ricorrente medesimo, un pregiudizio concreto ed effettivo. Sul punto, il collegio ritiene di care continuità al principio per cui è onere della parte che lamenti l'erronea liquidazione delle spese giudiziali dimostrare *"... che l'attività esposta sia stata effettivamente resa, nonché quali singole voci non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state liquidate in violazione dei limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa*

1

..." (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598).

Ne deriva che, quando intenda contestare l'applicazione di un determinato scaglione, il professionista "... deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura" (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324); mentre, quando impugni la liquidazione del compenso per pretesa violazione dei minimi tariffari, "... ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore ..." (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175). In difetto di tali specifiche indicazioni, la censura è inammissibile.

In definitiva, va rigettato il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo. Le spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data ²⁰16 aprile 2021.

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa ~~Giuseppina~~ D'Urso

Il Presidente
(R.M. Di Virgilio)
R.M. Di Virgilio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, _____

26 AGO 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO

